



COMUNE di CARDITO

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N. 14 del 09/04/2020

IL SINDACO

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni di domenica 12 e 13 aprile – Pasqua e Pasquetta 2020.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il DPCM 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 08 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione di virus Covid-19 – Coronavirus;

Visto l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 08.03.2020, con la quale, tra l'altro, sono state confermate le proprie precedenti Ordinanze nn. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza adottata dal Presidente della Giunta Regione Campania n. 15 del 13.03.2020 nella quale sono state adottate ulteriori e più stringenti limitazioni alla libertà di movimento (fatta eccezione per le comprovate situazioni di necessità, di lavoro e di salute) è ciò al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20/03/2020: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" e relativi chiarimenti;

Visto l'appello al Governo e ai Cittadini del Presidente della Regione Campania del giorno 1 aprile 2020, nel senso di confermare in maniera chiara e forte l'obbligo per tutti di rimanere a casa, salvo che per l'acquisto di beni alimentari o di medicinali, nonché di rispettare rigorosamente l'ordinanza regionale che vieta le uscite;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 03/04/2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Conferma Ordinanza e adozione di nuove misure";

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di positività al virus registrati in ambito comunale;

Rilevati casi di positività anche nei comuni limitrofi;

Considerato, altresì, quanto annunciato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte il giorno 6 aprile 2020, il quale ha ribadito la necessità di vivere a casa le festività pasquali e ha definito "irresponsabile" un eventuale allentamento del senso di responsabilità a cui ciascuno è chiamato;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione delle imminenti festività pasquali al fine di evitare il rischio di assembramenti ed incontrollabili spostamenti e quindi il grave e concreto rischio di ulteriore diffusione del contagio fra la popolazione del territorio;

Ritenuto, pertanto, opportuno, disporre la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, alimentare e non alimentare, ricadenti sul territorio comunale con la sola eccezione delle farmacie nei giorni **12 e 13** aprile p.v.;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.lgs. 202/1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- Il comma 5, che recita espressamente; "In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della viabilità urbana, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche da asporto, e di somministrazione [...]";
- Il comma 6, a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti [...]";

ORDINA

La chiusura, per le giornate del 12 e 13 aprile 2020 (domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta o in Albis), degli esercizi commerciali del territorio, alimentare e non alimentare, fatta eccezione per le farmacie.

AVVERTE CHE

Per la trasgressione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal Decreto legislativo n.114/1992 n.285 e ss.mm. ii e l'art.100 del RD 773/1931 TULPS;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, al Commissariato P.S., alla Stazione dei Carabinieri di Crispano, al Comando di Polizia Municipale, ai Responsabili dei servizi comunali, al Presidente della

Regione Campania, alla Camera di Commercio, alle Associazioni di categoria, ai Sindaci dei Comuni limitrofi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Sindaco

CIRILLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)